

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

105.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MICHELE VISCARDI**

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Istituzione del sistema italiano di certificazione (5505);	
Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4
Righi Luciano (gruppo DC)	11, 12
Sanese Nicola (gruppo DC), <i>Relatore</i>	3
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	10, 12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del sistema italiano di certificazione (5505), e della proposta di legge Patria ed altri: Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali (5271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Istituzione del sistema italiano di certificazione » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Patria ed altri: « Norme per le attività di certificazione di prodotti e di sistemi qualità aziendali ».

Ricordo che nella seduta del 3 luglio scorso la Commissione, su proposta del relatore, ha deliberato l'istituzione di un Comitato ristretto che ha concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato dei progetti di legge.

Pertanto, do la parola al relatore, onorevole Sanese, che illustrerà la *ratio* ispiratrice del testo unificato.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il Comitato ristretto a suo tempo nominato ha svolto un lavoro proficuo, predisponendo un testo unificato del disegno e della proposta di legge che, devo confessarlo, presentavano sostanziali divergenze. Infatti, mentre la proposta di legge Patria si riferiva ad un sistema chiuso che affidava i compiti di certificazione e di accreditamento

ad una struttura monolitica, il testo dell'esecutivo era caratterizzato da una visione pluralistica.

Il Comitato ristretto, per la verità, non si è limitato ad unificare i due progetti di legge, in quanto ha anche organizzato una serie di incontri con i rappresentanti delle principali realtà operanti nel settore della certificazione, dai quali ha tratto notevoli contributi che, ne sono convinto, costituiranno un'utile base per il prosieguo dei nostri lavori.

Consentitemi di illustrare i criteri posti a base del testo unificato. Innanzitutto, il Comitato ristretto ha optato — operando una scelta politica — per un sistema libero, nel senso che, ad eccezione dei settori per i quali l'obbligatorietà scaturisce da disposizioni legislative o dal recepimento di direttive comunitarie, non vige alcun obbligo di certificare la qualità nei settori produttivi.

Tuttavia esso prevede che, qualora i soggetti interessati decidessero di avere una certificazione della qualità dei prodotti o del sistema, il che si verificherà frequentemente in ragione delle esigenze della produzione e di quelle dei consumatori, dovranno seguire le procedure sancite dalla legge.

La normativa prevede altresì l'istituzione di un organismo che abilita gli enti di accreditamento i quali accreditano gli organismi che certificano la qualità dei prodotti e dei sistemi. Si è creato un sistema pluralistico, a cascata, composto da diversi organismi (di accreditamento e certificazione, oltre a laboratori di prova ed al sistema di controllo), la cui disciplina è affidata a regole precise e rigorose.

Un altro rilevante aspetto riguarda l'introduzione di un rigoroso sistema di

controllo nonché la previsione di talune sanzioni, peraltro non previste negli originali testi, nei confronti di chi tentasse di ingannare i consumatori o di porre in essere atti di concorrenza sleale.

Non ho altro da aggiungere se non la proposta di assumere quale testo base il testo elaborato dal Comitato ristretto. In conclusione, consentitemi di ringraziare l'onorevole Strada intervenuto alle numerose riunioni del Comitato ristretto, il Governo per aver collaborato al raccordo del testo con il sistema attuale parzialmente in vigore nel nostro paese ed i funzionari che ci hanno coadiuvato anche nel lavoro di recepimento delle norme comunitarie. Potrà avviarsi da oggi la seconda fase del dibattito che si arricchirà sicuramente di ulteriori apporti e dell'intervento di quanti, pur non essendo addetti ai lavori o direttamente coinvolti in una materia così specialistica, devono potersi pronunciare.

PRESIDENTE. Do lettura del testo unificato della proposta e del disegno di legge elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge istituisce il sistema italiano di certificazione e disciplina la struttura ed il funzionamento delle attività di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione nonché delle attività di prova e di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale.

2. Scopo della presente legge è:

a) offrire alle imprese nazionali, che operano sul mercato internazionale, un quadro definito e riconosciuto della validità e dei contenuti delle certificazioni;

b) informare e tutelare i consumatori;

c) elevare la qualità dei prodotti, delle imprese e dei servizi;

d) garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri;

e) favorire il completamento del mercato interno della CEE;

f) garantire il riconoscimento dell'attività degli organismi di certificazione e dei laboratori di analisi e prova accreditati da enti esteri riconosciuti o notificati in virtù di direttive comunitarie.

ART. 2.

(Sistema italiano di certificazione e definizioni).

1. Il sistema italiano di certificazione è costituito:

a) dagli organismi di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione;

b) dai laboratori di prova;

c) dagli organismi di certificazione;

d) dal sistema di controllo.

2. Gli organismi italiani di normalizzazione tecnica di cui all'allegato alla direttiva n. 83/189/CEE del 25 marzo 1983 attuata con la legge 21 giugno 1986, n. 317, emanano, previo esame di compatibilità svolto dai Ministeri interessati, le norme e le regole tecniche in materia di prove e di certificazioni e non possono essere autorizzati allo svolgimento delle funzioni degli organismi di accreditamento.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di vigilanza e, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di indirizzo sul sistema italiano di certificazione.

4. Ai fini della presente legge:

a) per prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo o servizio secondo le procedure specificate;

b) per laboratorio di prova si intende il laboratorio accreditato che esegue le prove;

c) per accreditamento di un laboratorio di prova si intende il riconoscimento formale da parte di un organismo di accreditamento autorizzato dell'idoneità di un laboratorio di prova ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prove;

d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme ed alle regole tecniche ad esso applicabili. La certificazione può essere rilasciata nella forma di attestato di conformità o di marchio di conformità;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferiscono la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per certificazione di un sistema di qualità si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato sistema di qualità è conforme alle norme e alle regole tecniche ad esso applicabili.

ART. 3.

(Organismi di accreditamento).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia un'apposita autorizzazione agli organismi di accreditamento dei laboratori di prova e agli organismi di certificazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata.

2.-bis. L'autorizzazione quinquennale di cui al comma 1, è rilasciata in base anche a criteri di settorialità e di specializzazione.

3. Possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 1 i soggetti aventi personalità giuridica e costituiti in forma associativa tra le organizzazioni economiche maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché gli enti pubblici, anche economici, con competenza nelle materie disciplinate dalla presente legge.

4. Gli organismi di accreditamento devono prevedere la partecipazione di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri istituzionalmente competenti all'emanazione di regole tecniche nel settore ed operano senza limiti territoriali di competenza, informando la loro attività al principio di garantire la pluralità dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione, in modo da consentire alle imprese libertà di scelta.

5. Gli organismi di accreditamento devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa UNI-CEI che recepisce le relative normative comunitarie ed internazionali e in particolare devono:

a) svolgere l'attività disciplinata dalla presente legge senza fine di lucro e con trasparenza della relativa gestione finanziaria, ed imparzialità di valutazioni;

b) dimostrare e di avere idoneità tecnica delle strutture e del personale in relazione alle attività da svolgere;

c) dimostrare di avere autonomia ed indipendenza dei propri organi tecnici;

d) fornire idonee garanzie per evitare qualsiasi discriminazione tra i soggetti che richiedono od abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO.

6. Sono organismi di accreditamento ai sensi del presente articolo, nelle materie di rispettiva competenza, le seguenti stazioni sperimentali ricadenti nell'orga-

nizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali;

b) Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi;

c) Stazione sperimentale per i combustibili;

d) Stazione sperimentale per la seta;

e) Stazione sperimentale per la industria delle pelli e delle materie concianti;

f) Stazione sperimentale per la industria delle conserve alimentari;

g) Stazione sperimentale per la industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi;

h) Stazione sperimentale per il vetro.

7. Sono altresì organismi di accreditamento ai sensi del presente articolo, nelle materie di rispettiva competenza:

a) il Centro studi ed esperienze del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) l'Istituto superiore di sanità;

c) l'Istituto superiore poste e telecomunicazione.

ART. 4.

(Accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, i criteri generali e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, le condizioni minime, necessarie e inderogabili delle convenzioni di cui all'articolo 6 e le modalità per la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 7.

2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì:

a) le condizioni e le procedure per l'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione;

b) il termine per il rilascio dell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di accreditamento trascorso il quale l'accreditamento si intende rifiutato;

c) la facoltà da parte dei soggetti interessati all'accreditamento a ricorrere avverso ai provvedimenti di rifiuto o revoca dell'accreditamento;

d) le modalità di controllo che gli organismi di accreditamento esercitano sui laboratori di prova e sugli organismi di certificazione accreditati;

e) l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da parte degli organismi di accreditamento dei provvedimenti di rilascio, diniego o revoca dell'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione, gli importi dovuti dai soggetti accreditati, i bilanci annuali e gli ulteriori dati e informazioni richiesti dal Ministero stesso.

3. I titoli di accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e notificati alla Commissione CEE, sono riconosciuti validi.

ART. 5.

(Laboratori di prova e organismi di certificazione).

1. Possono richiedere l'accreditamento i laboratori di prova e gli organismi di certificazione aventi personalità giuridica. I laboratori di prova e gli organismi di certificazione pubblici devono essere previamente autorizzati dal Ministero o dall'ente pubblico che su di essi esercita la vigilanza, salvo quelli di cui al comma 6.

2. L'accreditamento dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione aventi personalità giuridica di diritto privato è condizionato alla verifica da parte degli organismi di accreditamento dell'indipendenza degli stessi dai soggetti richiedenti la certificazione.

3. Ai fini dell'accreditamento i laboratori di prova e gli organismi di certificazione devono inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia UNICEI che recepiscono le norme comunitarie ed internazionali ed in particolare devono possedere i seguenti requisiti:

a) idoneità ed adeguatezza della struttura tecnica e del personale;

b) strutture e procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni e l'indipendenza del personale qualificato preposto alle stesse;

c) assoluta imparzialità di trattamento dei soggetti richiedenti la certificazione ed assenza di ogni forma di discriminazione ai fini dell'accesso ai propri servizi, che può essere condizionato solo dalle disponibilità tecniche ed al pagamento della tariffa stabilita.

4. Gli organismi di certificazione accreditati si avvalgono esclusivamente dei propri laboratori di prova accreditati ovvero, previa comunicazione ai soggetti richiedenti la certificazione, di laboratori di prova accreditati esterni.

5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

6. Gli enti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 sono legittimati, per le materie di rispettiva competenza, al rilascio delle certificazioni di conformità.

ART. 6.

(Convenzione).

1. I rapporti degli organismi di accreditamento con i laboratori di prova e con

gli organismi di certificazione sono regolati, sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da una convenzione stipulata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei contenuti minimi, necessari ed inderogabili di cui all'articolo 4.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere:

a) l'obbligo di rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di prove e certificazioni;

b) l'impegno a sottostare ai controlli ed alle ispezioni disposti dall'organismo di accreditamento;

c) l'impegno a rispettare, nei rapporti con i propri clienti, le disposizioni, le direttive e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento;

d) l'impegno ad accettare verifiche periodiche stabilite dagli organismi di accreditamento;

e) l'impegno a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di prova o di certificazione;

f) l'obbligo di comunicare all'organismo di accreditamento, se richiesto, gli esiti delle prove e degli accertamenti compiuti, le tariffe praticate ed i provvedimenti relativi al rilascio ovvero al rifiuto di certificazione ed ogni ulteriore notizia richiesta. Tali informazioni sono da considerarsi riservate;

g) l'impegno a corrispondere periodicamente all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita.

3. Gli organismi di accreditamento vigilano sull'attività dei laboratori di prova e degli organismi di certificazione e revocano l'accreditamento, resolvendo la relativa convenzione, qualora accertino gravi inadempienze o vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5 dandone immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 gli organismi di accreditamento si avvalgono di un apposito organo di vigilanza costituito da uno o più tecnici o esperti designati dagli organismi di accreditamento ed iscritti in un apposito elenco presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 7.

(Controlli).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e degli organismi accreditati, con l'indicazione, per questi ultimi, dei rispettivi campi di attività.

2. L'elenco di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano, entro 30 giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di competenza di ciascun soggetto accreditato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alle notifiche, ove previsto dalle disposizioni comunitarie.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Ispettorato Tecnico, effettua i controlli necessari sul sistema italiano di certificazione ed in particolare:

a) vigila sull'attività degli organismi di accreditamento e, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sospende o revoca con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dall'articolo 5;

b) cura la tenuta dell'elenco dei tecnici e degli esperti designati dagli organismi di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

c) chiede agli organismi di accreditamento il riesame dei provvedimenti di diniego dell'accreditamento e l'effettua-

zione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

d) provvede all'annullamento d'ufficio di certificazioni e marchi che risultino indebitamente rilasciati e può disporre la rinnovazione di prove ed accertamenti compiuti da laboratori ed organismi di certificazione ai quali sia stato ritirato l'accreditamento;

e) informa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, nel caso in cui possano verificarsi sul mercato distorsioni determinate da situazioni di monopolio o di oligopolio.

4. Per l'espletamento dei controlli il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può avvalersi, anche mediante convenzioni a titolo gratuito, dell'ISPEL o di altri istituti specializzati.

5. Nel caso in cui lo svolgimento della funzione di controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici gli stessi promuovono la conclusione di appositi accordi di programma nei quali sono stabiliti le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei controlli e sono individuati gli enti o gli istituti specializzati cui può essere affidato, attraverso una specifica convenzione, il compito di eseguire i controlli.

6. Il procedimento di controllo può essere iniziato anche ad istanza delle associazioni imprenditoriali o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

7. Ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti ed ai documenti acquisiti dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici per l'espletamento dei controlli.

8. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988 n. 400, l'Ispettorato Tecnico è costituito come servizio nell'ambito della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con il medesimo decreto è determinata la pianta organica del servizio utilizzando il personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 8.

(Comitato tecnico-scientifico).

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato tecnico-scientifico, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composto da:

a) un rappresentante con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, per ciascuno dei Ministeri istituzionalmente competenti all'emanazione di regole tecniche nel settore, nonché da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della sanità, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) un rappresentante ciascuno designato dagli enti di normazione tecnica riconosciuti, dagli istituti metrologici nazionali, dal CNR, dall'ENEA, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dall'Istituto superiore di sanità e dall'ISPESL;

c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni più rappresentative dell'industria; un rappresentante designato dalle organizzazioni dell'artigianato; un rappresentante designato dalle organizzazioni

del commercio; un rappresentante designato dalle associazioni nazionali di difesa dei consumatori maggiormente rappresentative;

d) quattro rappresentanti, dei quali due designati dagli organismi di accreditamento, uno designato dai laboratori di prova ed uno designato dagli organismi di certificazione.

2. Il Comitato, oltre a quanto previsto dall'articolo 4:

a) esprime pareri e formula proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito agli indirizzi da dare agli organismi di accreditamento;

b) esprime pareri e formula proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sugli indirizzi da assumere in materia di normazione e certificazione in sede comunitaria ed internazionale;

c) esprime pareri, se richiesto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 3, nonché sulla sospensione o revoca delle autorizzazioni.

3. La segreteria del comitato è svolta da un funzionario dell'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. Il comitato si avvale delle strutture tecniche ed operative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. In caso di dolo o colpa grave, gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai prodotti, processi, servizio o sistemi di qualità aziendale certificati senza l'esistenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente

legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni.

ART. 10.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Gli organismi di certificazione ed i laboratori di prova accreditati prima della data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta valido in via provvisoria l'accreditamento precedentemente ottenuto e sono altresì valide le prove effettuate e le certificazioni rilasciate.

2. Fino al termine di cui al comma 1 gli organismi di accreditamento, previa ispezione degli organi di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 4, rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge ai laboratori di prova ed agli organismi di certificazione che abbiano richiesto l'accreditamento.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi che hanno svolto attività di accreditamento devono ottenere la prevista autorizzazione presentando apposita domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che si pronuncerà entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

RENATO STRADA. Ringrazio a mia volta l'onorevole Sanese. Desidero far presente l'esistenza di un testo in corso di stampa (atto Camera n. 5725) che sa-

rebbe utile acquisire, avendo rappresentato un punto di riferimento anche nell'ambito del dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto. Poichè il testo non è stato ancora assegnato alla nostra Commissione, permettetemi di sottolineare l'opportunità di accelerare la relativa procedura.

Sono d'accordo con quanti affermano che abbiamo di fronte un testo forse sottovalutato e comunque non considerato con la necessaria attenzione, ma che, in effetti, introduce una novità radicale e importante nel nostro mercato. Condivido, pertanto, la proposta del relatore di assumere il testo definito nell'ambito del Comitato ristretto quale base per la discussione, in modo da consentire l'apertura della seconda fase del dibattito. Il testo risulta infatti molto diverso rispetto alle proposte iniziali e ritengo che sia il relatore, sia quanti hanno lavorato alla sua predisposizione siano sensibili alla possibilità di introdurre ulteriori modifiche, perfezionandolo per l'ulteriore fase di consultazione.

I criteri che hanno informato i lavori del Comitato ristretto sono diversi; innanzitutto, non abbiamo voluto compiere una scelta tra sistema di certificazione obbligatorio o volontario costruendo, al contrario, un sistema asettico, una struttura che potrà essere resa flessibile all'uno o all'altro indirizzo, a seconda delle necessità del mercato.

Un secondo rilevante aspetto è rappresentato dall'aver introdotto una pluralità di organismi, non soltanto di accreditamento ma, soprattutto, di certificazione e di prova. Tale pluralità di organismi rappresenta un fattore importante per costituire il mercato e permettere libertà di scelta all'imprenditore. Riteniamo importante — lo ribadisco — che anche per questa materia trovi applicazione il principio della concorrenza e che, pertanto, vengano eseguiti i necessari controlli.

Abbiamo anche definito la separazione dei ruoli e delle competenze poiché un conto è la normazione tecnica, altro la certificazione e, altro ancora, il sistema di controllo. È essenziale che vi siano

soggetti differenti per lo svolgimento di tali funzioni, al fine di garantire l'efficacia della norma stessa.

Qualora tale normativa venisse approvata, si attuerebbe anche una sorta di sburocratizzazione poiché è previsto l'affidamento al mercato del sistema di certificazione ed alla pubblica amministrazione esclusivamente il ruolo di controllore. Vorrei infine sottolineare come il testo del Governo risultasse forse troppo vago in merito alla questione dei controlli; abbiamo potenziato tale funzione, anche se ritengo ancora insufficienti le soluzioni individuate. A mio avviso, infatti, la funzione che la pubblica amministrazione potrà svolgere riguardo ai controlli a campione sul mercato costituisce la migliore garanzia per il funzionamento del sistema e per il consumatore, utente finale. Quello della tutela del consumatore rappresenta un capitolo parzialmente affrontato dalla normativa in esame, che sarà necessario riprendere e concludere facendo in modo, soprattutto attraverso il potenziamento del sistema dei controlli, che il consumatore sia tutelato e che gli sia garantita la sicurezza generale dei prodotti. È questo l'indirizzo della Comunità europea e la naturale conclusione del testo che ci accingiamo a discutere.

Abbiamo deciso di non introdurre un valore importante di certificazione, vale a dire quello della qualità del prodotto, ma ritengo che l'impalcatura, una volta corretta, potrà essere orientata a svolgere anche questa funzione. Come ho già detto si tratta di un testo perfezionabile, che discutiamo in ritardo rispetto agli altri paesi europei, ma che darà una maggiore forza alla nostra imprenditoria ed ai nostri prodotti, consentendo loro una collocazione alla pari con gli altri sul mercato europeo.

Abbiamo garantito con tale provvedimento tutti i consumatori, in qualunque parte d'Europa, in merito alla sicurezza e alla qualità certificata del sistema di imprese, di servizi e degli stessi prodotti; ciò rappresenta un principio importante ed è per questo che il gruppo comunista-PDS ha voluto fornire un apporto signifi-

cativo nell'ambito del lavoro svolto dal Comitato ristretto e ritiene di dover ribadire la necessità di accelerare ulteriormente le ultime fasi dell'iter per consentirne l'approvazione prima del termine della legislatura.

LUCIANO RIGHI. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Sannes, per lo sforzo compiuto e per la celerità con la quale ha agito. Siamo infatti giunti in tempi brevi alla predisposizione di un testo del quale conosciamo la rilevanza sia per il sistema produttivo, sia per i problemi connessi alla difesa del consumatore. Ringrazio il relatore anche per aver introdotto elementi innovativi, recependo le indicazioni emergenti in sede comunitaria.

Rispetto alla Comunità europea registriamo un notevole ritardo anche perché in un determinato periodo della storia italiana si è affermata una sorta di *cupio dissolvi* nei confronti delle strutture di certificazione esistenti, in virtù della quale si è proceduto alla loro eliminazione. È vero, alcuni enti erano veramente inutili; è anche vero però che tra di essi ve ne erano taluni conosciuti a livello internazionale. Con il provvedimento in esame si fa finalmente giustizia del vuoto creato dalla mancanza di un sistema nazionale di certificazione, in relazione al quale alcune aziende si sono rivolte a istituti stranieri, limitando evidentemente le opportunità di quelle italiane: è noto che per quanto obiettivi si possa essere, si tenderà sempre a favorire le aziende nazionali anziché quelle estere.

L'aver optato per la pluralità di enti abilitati alla certificazione e all'accREDITAMENTO è apprezzabile e favorisce una sana emulazione, ma si corre il rischio di scadere nell'anarchia. Di qui, la necessità di temperare l'esigenza della pluralità di enti, da un lato, con il rischio di una eccessiva proliferazione degli stessi, dall'altro.

Concordo con il relatore allorché ha sottolineato il rigore nei controlli, in quanto è opportuno reprimere le frodi, non solo *a posteriori*, ma anche preventi-

vamente. Così come condivido l'introduzione di talune sanzioni; è necessario però prestare attenzione affinché questi enti, che possono influire direttamente sulla vita di talune aziende, svolgano la propria attività con serietà.

Sono d'accordo sul processo di «sburocratizzazione» che si è voluto affermare nel testo (in ragione del quale alla pubblica amministrazione è affidato il ruolo di controllore), il che si pone in parallelo con la filosofia che ha guidato i nostri lavori in relazione alla proposta di legge, di cui sono relatore, riguardante la creazione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale.

Per tali ragioni consentitemi di esprimere apprezzamento per il lavoro svolto ed un auspicio per il perseguimento di questi obiettivi, al fine di rendere operante il sistema di certificazione a tutela della qualità della produzione e, più in generale, del nostro sistema economico.

Dal collega Strada, vorrei avere un chiarimento in ordine alla riapertura delle consultazioni. Secondo me, sarebbe inopportuno dar luogo ad altre consultazioni, posto che abbiamo ascoltato — formalmente e informalmente — numerosi soggetti interessati alla tematica, acquisendo una notevole documentazione che ha costituito un valido ausilio per la formulazione del testo.

RENATO STRADA. Per la verità non ho chiesto questo.

LUCIANO RIGHI. Semmai, qualora si rendesse necessario un confronto sul testo

unificato, si potrebbero avviare contatti informali.

A nome del gruppo democratico cristiano auspico che si pervenga all'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto e di quello relativo alla creazione dell'Istituto nazionale della proprietà industriale, prima della conclusione della legislatura. In tal modo, avremo concorso notevolmente all'ammodernamento del sistema di certificazione, di accreditamento e di brevettazione, avendo nel contempo creato uno strumento organico per il soddisfacimento delle esigenze avvertite dal mercato e per la tutela delle aziende e dei consumatori.

PRESIDENTE. Al collega Strada vorrei dire che il progetto di legge n. 5725 al quale si è riferito, verrà ovviamente abbinato al provvedimento in discussione, una volta assegnato alla nostra Commissione.

Il seguito della discussione, ai fini dell'adozione come testo base del testo unificato dei progetti di legge di cui ho dato lettura, è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 12 dicembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO